

N. 04844/2014REG.PROV.COLL.
N. 04737/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4737 del 2013, proposto da:

Nacer Khenifar, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso il C.d.S., Segreteria della III Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore e Questura di Bari, in persona del Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE III, n. 02020/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti l'avvocato Sangiovanni e l'avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 27.10.2010, il sig. Khenifar Nacer presentava alla Questura di Bari istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Negli anni 2011 e 2012 egli veniva assunto stagionalmente presso varie aziende agricole come bracciante e, da ultimo, in data 20.4.2012 presso l'Azienda Ruglio Nicola.

A seguito di diffida ad adempiere, apprendeva che la Questura aveva archiviato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Egli ha, quindi, impugnato la nota del 20 luglio 2012 e quella precedente del 20 gennaio 2012, con cui la Questura di Bari comunicava la disposta archiviazione dell'istanza di rinnovo.

La sentenza in epigrafe ha dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso.

Con l'appello in esame, viene contestato l'errore in iudicando, essendo, viceversa, da ritenersi tempestiva l'impugnazione, e sussistente la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998, dell'art. 22, comma 9, dello stesso T.U., nonché degli artt. 36 e 37 del D.P.R. 3948/1999.

Resistono in giudizio le Amministrazioni intime.

Con ordinanza cautelare n.2798/2013 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, al fine di un riesame della posizione dell'interessato; ma non risulta che l'Amministrazione abbia successivamente adottato un nuovo provvedimento.

All'udienza del 29 maggio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello è infondato.

2. - Va rigettato il primo motivo, col quale si afferma l'errore del primo giudice per avere dichiarato irricevibile il ricorso, mentre anche l'impugnazione della nota del 20 gennaio 2012 sarebbe tempestiva.

Il TAR adito, con la sentenza in epigrafe, dichiarava tardivo il gravame avverso il provvedimento di comunicazione dell'archiviazione della pratica del 20 gennaio 2012, trasmesso al precedente difensore, avv. Giuseppe Musso, come risulta da e-mail del suddetto avvocato del 25 gennaio 2012 di conferma della ricezione, e che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di decadenza, trattandosi di provvedimento di arresto procedimentale immediatamente lesivo, nel quale erano esplicitate le ragioni dell'archiviazione, oggetto di contestazione.

Inoltre, considerato che la nota del 20 luglio 2012 è atto meramente confermativo del provvedimento del 20 gennaio 2012, tardivamente impugnato, essendosi l'Amministrazione limitata a richiamare il precedente ed ad inviarlo in allegato alla nota stessa, il TAR dichiarava in parte inammissibile il ricorso per carenza di interesse.

Con il primo motivo di appello, l'interessato contesta la decisione deducendo che il provvedimento di archiviazione sarebbe stato trasmesso

dalla Questura al precedente difensore, avv. Giuseppe Musso, carente di potere a ricevere atti per conto del sig. Nacer Khenifar; difatti, l'avv. Musso avrebbe inviato la lettera di diffida ad adempiere e accesso agli atti priva di sottoscrizione dello straniero e senza essere munito di "procura speciale" a proporre "diffida" o "ricevere atti tali da incidere sulla vita" dello stesso.

Pertanto, secondo l'appellante, la comunicazione/notifica del provvedimento di archiviazione si sarebbe perfezionata solo in data 20.7.2012, allorchè la Questura ha comunicato all'Avv. Antonio Arnese D'Atteo la disposta archiviazione.

Egli invoca alcune pronunce dalle quali desume il principio secondo cui non è valida ed efficace l'attività extragiudiziale compiuta dall'avvocato non munito di apposito mandato professionale risultante dall'atto, o allorchè questo non sia congiuntamente sottoscritto dall'interessato stesso.

Ritiene il Collegio che la censura non ha pregio.

La sottoscrizione della diffida a concludere il procedimento del 19 gennaio 2012 da parte del solo legale, ma con allegato mandato debitamente sottoscritto dalla parte, rilasciato in pari data, al fine di "rappresentarlo e difenderlo in ogni stato e grado del procedimento", e previa informazione della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, ex D.lgs. n. 28/2010, come si legge nella nomina, è sufficiente a conferire al professionista il potere di agire in nome e per conto del proprio assistito per compiere atti propedeutici alla difesa in giudizio ed in sede extragiudiziale.

Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione con argomentazioni che il Collegio condivide e che possono analogamente applicarsi al caso di specie, l'interessato con la sottoscrizione della procura "ad litem", rilasciata con

apposito atto in forma scritta, fa proprie le dichiarazioni di natura negoziale del procuratore, escludendo che, a detto fine, occorra l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica della dichiarazione negoziale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18.11.2002, n. 16221; C.d.S., V Sez., 6.9.2012, n. 4722).

In altri termini, la sottoscrizione della procura, rilasciata con facoltà di rappresentare e difendere "in ogni stato e grado del procedimento" anche di mediazione, implica la ratifica della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal difensore, a nulla rilevando che il procedimento di mediazione non sia attivabile o attivato, ma essendo quell'attività extragiudiziale compiuta nel chiaro intento di tutelare gli interessi dell'assistito.

Essendo la detta procura richiamata nella lettera-fax di diffida e accesso agli atti indirizzata alla Questura di Bari dall'avv. Giuseppe Musso, datata 19.1.2012, e allegata alla stessa, come risulta agli atti del processo (cfr. doc. 2, produzione documentale dell'Amministrazione, in primo grado, del 18.9.2012), deve ritenersi valida a conferire al nominato difensore il potere anche di ricevere atti nell'interesse del proprio assistito, con ogni implicazione, anche al fine del decorso dei termini di impugnazione.

Peraltro, come afferma il TAR, l'Avv. Musso ha poi confermato con e-mail del 25.1.2012 la ricezione del provvedimento della Questura del 20 gennaio 2012 (doc. 3 stessa produzione documentale).

Pertanto, va confermata la decisione impugnata che ha dichiarato tardivo il ricorso avverso la nota del 20 gennaio 2012 di comunicazione dell'archiviazione della pratica.

3.- Va anche condivisa la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la natura confermativa della successiva lettera indirizzata all'Avv. Arnese D'Atteo in data 20 luglio 2012, con la quale si ribadisce l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per le ragioni a suo tempo rappresentate, senza rinnovo di istruttoria e di motivazione.

L'atto confermativo, come affermato dal primo giudice, non essendo foriero di autonomi effetti lesivi, non è idoneo a riaprire i termini di impugnazione (giurisprudenza consolidata, cfr. C.d.S., V sez., 25.6.2014, n. 3203).

4 - In conclusione, va confermata la sentenza appellata, per la infondatezza del primo motivo e con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.

S'intende che la presente decisione, riguardando esclusivamente aspetti procedurali, non preclude all'interessato di chiedere nuovamente un permesso di soggiorno, qualora ve ne siano le condizioni, così come non impedisce all'amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato, eventualmente anche sulla base di nuovi elementi.

5. - Le spese di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità del caso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, dichiarando in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado.

Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)